

Decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 1962, n. 71 ⁽¹⁾.

Nuove agevolazioni per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 1962, n. 64.

⁽²⁾ Le norme per l'esecuzione dei pagamenti a favore dei creditori dello Stato mediante accredito in conto corrente o commutazione in vaglia cambiari sono state emesse con D.M. 26 ottobre 1926, il quale così dispone:

1. L'accredito in conto corrente o la commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia possono essere richiesti dall'avente diritto all'atto della stipulazione del contratto, nel quale caso se ne farà constare nel contratto stesso. Quando la richiesta venga fatta successivamente o riguardi pagamenti non dipendenti da contratti stipulati, essa dovrà essere diretta all'ufficio preposto al servizio e firmata dal creditore col cognome, nome e paternità e indirizzo.

Ove l'accredito debba farsi per conto del creditore a favore di un istituto di credito, la richiesta suddetta ne conterrà anche la designazione, e la firma del creditore sarà autenticata. Sarà valido all'uopo anche un visto di autenticità apposto gratuitamente da funzionari preposti ai servizi, che abbiano conoscenza diretta del creditore.

Le richieste di cui sopra, come fatte nell'interesse dell'amministrazione dello Stato, vanno esenti dalle tasse di bollo.

2. Quando si tratta di titoli di spesa in possesso delle sezioni di tesoreria, la richiesta suddetta se ha per iscopo l'accredito a favore del creditore presso la Banca d'Italia, o in conto corrente postale, o di commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore del creditore, può essere diretta alla sezione di tesoreria.

La richiesta stessa dev'essere firmata dal creditore col cognome, nome, paternità e indirizzo e deve contenere le indicazioni della somma dovuta, dell'ufficio emittente e della causale. Essa sarà custodita negli atti della sezione.

3. Gli uffici amministrativi centrali e i funzionari delegati appongono sui titoli di spesa, di seguito alla intestazione, a seconda dei casi, l'annotazione: «da accreditarsi in conto corrente a favore del creditore presso la Banca d'Italia», ovvero: «da commutarsi in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore del creditore», ovvero: «da versarsi in conto corrente postale a favore

del creditore», ovvero: «da accreditarsi in conto corrente presso la Banca d'Italia a favore di (istituto di credito)...».

Tali titoli di spesa saranno emessi al nome della persona del creditore, esclusa qualsiasi aggiunta implicante la facoltà di altri di sostituirsi a lui.

4. La sezione di tesoreria provvede a mezzo della coesistente filiale della Banca d'Italia al disposto accreditamento in conto corrente a interesse; ovvero alla emissione dei vaglia cambiari che la sezione stessa spedisce, al netto della sola spesa postale, direttamente al creditore, in piego assicurato per lire 200 o per la maggior somma indicata dal creditore medesimo.

Nello spazio riservato alla firma di quietanza la sezione di tesoreria appone la dichiarazione: «accreditato l'importo presso la Banca d'Italia al conto corrente a interesse n. _____ li _____»; ovvero: «Commutato in vaglia cambiari della Banca d'Italia n. _____ li _____».

La dichiarazione è firmata dal capo della sezione di tesoreria e reca il timbro della sezione medesima.

Le ricevute di spedizione delle lettere assicurate contenenti i vaglia sono conservate dalla sezione di tesoreria.

Nel caso di versamento nel conto corrente postale la sezione di tesoreria trasmette i titoli alla locale direzione provinciale delle poste la quale appone o fa apporre nello spazio riservato alla firma di quietanza la dichiarazione: «versato nel conto corrente postale n. _____ li _____».

Tale dichiarazione è convalidata dal timbro postale e dalle firme prescritte.

I titoli, descritti in apposito elenco, sono poi dalla direzione provinciale delle poste prodotti in versamento alla coesistente sezione di tesoreria.

5. La eventuale revoca della richiesta di commutazione o accreditamento dev'essere firmata dal creditore e fatta pervenire al servizio o ufficio cui spetta di emettere l'ordine di pagamento. Essa non avrà alcun effetto per gli ordini già emessi. Tuttavia, quando non si tratti di titoli da accreditarsi in conto corrente a favore di un istituto di credito, nel qual caso la revoca non può essere disposta che dall'ufficio emittente, il creditore potrà presentare la revoca stessa alla sezione di tesoreria provinciale, la quale, per gli ordini che non siano stati ancora accreditati o commutati, effettuerà il pagamento in contanti.

⁽³⁾ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1997, n. 116.

1. [L'articolo unico del regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, è sostituito dal seguente:

«Gli uffici amministrativi centrali e periferici ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono, su richiesta scritta del creditore, disporre, con espressa annotazione sui singoli titoli, che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spesa fissa - esclusi quelli per le pensioni - gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario, i vaglia del tesoro gli ordinativi su ordini di accreditamento e gli ordinativi di contabilità speciale siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore, presso le filiali della Banca d'Italia site nella Provincia in cui ha sede la sezione di Tesoreria sulla quale i titoli di spesa sono esigibili;

b) accreditamento in conto corrente presso le ditte filiali della Banca d'Italia per conto del creditore a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso;

c) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia non trasferibile, a favore della persona del creditore;

d) accreditamento in conto corrente postale, al nome del creditore;

e) accreditamento per conto del creditore - pel tramite della stanza di compensazione coesistente alla sezione di Tesoreria - a favore di un determinato istituto di credito, designato dal creditore;

f) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico con tassa e spese a carico del richiedente ⁽⁴⁾.

Le forme di estinzione previste dai punti b) ed e) non sono ammesse per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e delle retribuzioni.

La richiesta dell'operazione di cui alle lettere a), c), d), e) ed f) può essere diretta alla sezione di tesoreria e, per quanto riguarda l'operazione di cui alle lettere d) ed f), anche all'ufficio postale, dopo che il titolo di spesa sia stato emesso e pervenuto ai detti uffici pagatori ⁽⁵⁾.

Anche la richiesta dell'operazione di cui alla lettera b) può essere diretta alla sezione di Tesoreria, ma in tal caso la firma del creditore deve essere autenticata da notaio oppure dall'Amministrazione o dall'ufficio che ha emesso il titolo o dal capo della sezione di Tesoreria, il quale può accertare l'identità personale del creditore in base ad uno dei documenti previsti dal successivo art. 3.

Le dichiarazioni di commutazione o di accrescimento, che sostituiscono la quietanza del creditore, dovranno risultare, sul titolo di spesa, da annotazione recante gli estremi necessari e la firma del capo della sezione di Tesoreria.

In caso di titoli estinguibili con le modalità di cui alle lettere d) ed f), le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione sono firmate dal capo dell'ufficio postale e, ove esista, dal controllore ⁽⁶⁾.

Per i titoli di spesa estinguibili per il tramite degli uffici postali non sono ammesse le forme agevolative previste dalle lettere a), b), c) ed e)] ^{(7) (8)}.

⁽⁴⁾ Lettera aggiunto dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

⁽⁵⁾ Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

⁽⁶⁾ Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

⁽⁷⁾ Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 3, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656 (Gazz. Uff. 21 settembre 1976, n. 251).

⁽⁸⁾ Articolo abrogato dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.

2. [I vaglia cambiari della Banca d'Italia, di cui all'articolo precedente, sono spediti al beneficiario in piego postale ordinario, se d'importo fino alle lire 100.000, e in piego raccomandato, se d'importo superiore.

Le spese postali sono a carico del destinatario] ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Articolo abrogato dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21.

3. ... ⁽¹⁰⁾.

⁽¹⁰⁾ Ha sostituito l'art. 420 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, riportato sopra, in questa stessa sottovoce, al n. II.

Data di aggiornamento: 27/09/2010.- Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 10/03/1962.